



Statuto delle studentesse e degli studenti

**Scuola
dell'Infanzia**



**Scuola
Primaria**

**Scuola Secondaria di
I grado**

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE DEGLI STUDENTI

*Procedure e norme per la costituzione delle regole di convivenza civile e modalità
attuate per il rispetto delle stesse*

Anno scolastico 2017/2018

Indice:

PRESENTAZIONE

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti

Art.1 Vita della comunità scolastica	pag. 4
Art. 2 Diritti	pag. 4
Art.3 Doveri	pag. 6
Art. 4 Disciplina	pag. 6
Art. 5 Impugnazioni	pag.7
Art. 5 bis Patto Educativo di corresponsabilità	pag. 8
Art. 6 Disposizioni finali	pag. 9

I Diritti ed i doveri degli studenti e la collaborazione con le famiglie.

Stralcio del Regolamento di istituto relativo ai diritti e doveri degli studenti ed alla collaborazione con le famiglie. (Capo2 – Capo 4) Indice pag.10

Verbale per consigli straordinari **pag.23**

Lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria** è stato promulgato con il decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998 e modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235.

È la carta fondamentale dello studente italiano di scuola secondaria che ogni scuola deve prendere in considerazione nella stesura del proprio **progetto educativo**.

Lo Statuto consta di 6 articoli:

- Articolo 1: Vita della comunità scolastica;
- Articolo 2: Diritti;
- Articolo 3: Doveri;
- Articolo 4: Disciplina;
- Articolo 5: Impugnazioni e Patto educativo di corresponsabilità
- Articolo 6: Disposizioni finali.

Stralcio dal Regolamento di istituto – Capo 2 “Indicazioni alle famiglie per una fattiva collaborazione con la scuola - Doveri degli alunni” - Capo 4 - “Diritti delle famiglie e degli alunni”

▪

Scopo dello Statuto è quello di stabilire per gli studenti un sistema equilibrato di diritti basato su regole chiare e condivise. I punti salienti dello Statuto sono:

- diritto degli studenti alla partecipazione responsabile alla vita della scuola (art.2)
- diritto a una valutazione trasparente e tempestiva (art.2)
- disciplina del diritto di riunione e di associazione (art.2)
- dovere di un comportamento corretto e del rispetto di altre componenti della scuola (art.3)
- responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura (art.3)
- trasparenza del sistema delle sanzioni (art.4)
- provvedimenti disciplinari con finalità educative secondo il principio della riparazione del danno (art.4)
- diritto alla difesa in caso di sanzioni disciplinari (art.4)
- la disciplina non può influire sulla valutazione del profitto (art.4)
- le sanzioni sono sempre temporanee e possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica (art.4)
- limiti alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) (art.4)
- diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari (art.5)
- istituzione di un organo di garanzia che può dare parere vincolante sui provvedimenti disciplinari e sull'applicazione dello statuto (art.5)
- abolizione della bocciatura a seguito dell'insufficienza in condotta (ripristinato) (art.6)

Allo Statuto fanno riferimento tutti i **Regolamenti d'Istituto** delle singole scuole.

Lo statuto è stato modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 1. Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e prosegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche

attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuovere la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative in liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art.3. Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4. Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero degli studenti attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, al principio della gradualità, nonché per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia ed ove possibile anche con i servizi sociali e giudiziari, la scuola promuove un percorso di recupero integrativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della dignità umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5. Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

Tale organo è di norma composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ovvero, nella scuola secondaria di primo grado, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

(La nostra Scuola è un omnicomprensivo di recente istituzione, pertanto la struttura dell'organo di garanzia risulta disciplinata dall'art.20, comma 2 del Regolamento di istituto)

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee

di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di

elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6. Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti della scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I Diritti ed i doveri degli studenti e la collaborazione con le famiglie.

REGOLAMENTO di ISTITUTO
Secondaria di primo grado
Stralcio
Cap. 2 I DOVERI

Art.1.1 - Indicazioni alle famiglie per una fattiva collaborazione con la scuola

Art. 1.2 - indicazioni alle famiglie: norme di comportamento che regolano l'entrata e l'uscita quotidiana degli allievi

Art. 1.3 - Regolamento per l'accesso agli edifici scolastici

Art. 1.4 - Doveri degli alunni

Art.1.5 a - Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Art. 1.5d - Risarcimento del danno

Art.1.5b - procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

art.1. 5c - procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni

Art.1.7- Criteri per l'attribuzione del giudizio di comportamento (in attuazione della C.M. 10/10/2017)

Art. 1.7 bis - Esclusione dai viaggi di istruzione

Art. 1.8 **Le assenze e la validazione dell'anno scolastico**

Capo 4 .I DIRITTI

Art. 1.8 - Diritti degli alunni

Art.1.10 – Diritti delle famiglie

Art. 1.11 - Patto educativo di corresponsabilità

Art.1.1 - Indicazioni alle famiglie per una fattiva collaborazione con la scuola

I genitori hanno il dovere di garantire l'espletamento dell'obbligo scolastico secondo la vigente normativa Legge 53/2003.

I genitori devono collaborare in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un'effettiva realizzazione del diritto allo studio e alla formazione del futuro cittadino, in particolare sarà loro interesse :

assicurarsi che i figli abbiano il materiale scolastico richiesto;

sottoscrivere all'inizio dell'a.s. un patto educativo di corresponsabilità in cui si impegnino a rispondere direttamente dell'operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o a strutture scolastiche;

assicurarsi che i figli eseguano i compiti (valutarne la giusta esecuzione sarà compito del docente);

leggere le comunicazioni dei docenti e del Dirigente Scolastico;

partecipare alle riunioni collegiali e agli incontri individuali;

visionare i quaderni e informarsi sull'andamento delle attività educativo/didattiche giustificare puntualmente le assenze dei propri figli;

fare arrivare i propri figli in orario onde evitare disturbo alla classe, qualora le lezioni avessero già avuto inizio;

ricordare che i ritardi o le uscite anticipate devono essere quanto mai straordinari e comunque sempre giustificati;

evitare di giungere in automobile nell'area appartenente alle pertinenze scolastiche o di parcheggiare nelle vicinanze degli ingressi/uscite, in modo da impedire l'accesso o il passaggio ai veicoli autorizzati;

munire i propri figli di un abbigliamento rispettoso dell'igiene e della forma (grembiule- "divisa"); dotare gli alunni di indumenti adeguati (jeans, camicia bianca, pullover blu, grembiule), di scarpe comode e resistenti con suola non scivolosa;

di non dotare gli alunni di oggetti preziosi o somme di danaro eccedenti le effettive necessità;

di preferire zaini a doppia spalla;

di vigilare affinché l'alunno, durante lo studio domestico, non assuma posizioni anatomicamente scorrette e disponga di un'adeguata illuminazione;

di curare un'alimentazione diversificata e non eccessiva, favorendo di contro la pratica sportiva ed il movimento.

di evitare che l'alunno permanga troppo a lungo davanti alla TV o PC;

tutelare ed educare i propri figli ad un uso dei social network e siti internet non disgiunto da un'adeguata consapevolezza dei pericoli per la privacy e da una sufficiente conoscenza delle necessarie misure di protezione;

sensibilizzare i propri figli all'uso corretto del cellulare (o altri dispositivi elettronici) in quanto questi rappresentano elemento di distrazione durante l'attività scolastica e lo studio personale.

I genitori che incontrino, per qualsiasi ragione, difficoltà a mettere in pratica quanto sopra richiamato, dovranno tempestivamente comunicare le difficoltà e/o le problematiche ai docenti per provvedere insieme a rimuovere gli elementi ostativi rappresentati.

I genitori hanno il dovere di garantire un'informazione completa relativamente ai propri figli al fine di permettere alla scuola di predisporre le condizioni migliori per la realizzazione del percorso educativo.

Inoltre, i genitori dovranno:

informare i docenti di eventuali allergie di tipo alimentare e /o di altra natura;

informare i docenti di eventuali patologie che possono determinare, durante le attività didattiche, sintomatologie particolari.

I genitori eletti negli Organi collegiali hanno il dovere di informare, attraverso le modalità che riterranno più opportune, i loro elettori.

Art.1.1 - COMUNICAZIONE VACCINI

Secondo il Decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 31 Luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale per l'anno scolastico 2017/18, le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale. I genitori per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potranno presentare una dichiarazione sostitutiva. La documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10/09/2017 per gli alunni della scuola dell'infanzia, entro il 31/10/2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Art. 1.2 - indicazioni alle famiglie: norme di comportamento che regolano l'entrata e l'uscita quotidiana degli allievi

I genitori sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento :

attenersi alle norme organizzative che regolano l'entrata e l'uscita quotidiana e che vengono ogni anno comunicate dai docenti e affisse all'ingresso;

rispettare gli orari di ingresso;

prendere visione delle procedure di emergenza affisse nell'atrio di ogni plesso scolastico e rispettarle in caso di necessità;

sorvegliare, durante le riunioni o le altre attività alle quali sono invitati, eventuali ospiti (figli, parenti etc....) che sono portati all'interno dell'edificio e di cui sono responsabili, sia rispetto ad eventuali infortuni o incidenti che dovessero accadere, sia rispetto ai danni che possono arrecare a persone o cose;

prelevare i propri figli al termine delle lezioni. Nel caso di impedimento si fa obbligo di darne comunicazione alla Scuola che provvederà alla vigilanza sul minore (affidato ad un collaboratore scolastico)

Art. 1.3 - Regolamento per l'accesso agli edifici scolastici

Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche è vietato agli estranei. Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche, l'ingresso è consentito limitatamente :

ai rappresentanti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;

ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;

ai soggetti espressamente invitati o autorizzati;

ai visitatori per i soli rapporti di utenza.

Eventuali visitatori sono invitati a rivolgersi al personale collaboratore scolastico o ad altro personale interno, specificando il proprio status e le ragioni della visita. Il detto personale provvede all'inoltro presso l'ufficio e gli addetti richiesti. Il visitatore dovrà attenersi alle disposizioni impartite per il tramite del personale interno.

L'accesso è consentito ai soli visitatori esterni maggiorenni. In via eccezionale può essere autorizzato l'accesso a visitatori minori qualora accompagnati; in tal caso, gli accompagnatori assumono la vigilanza sul minore medesimo, assicurando la sorveglianza atta ad evitare ogni comportamento a rischio.

Art. 1.4 - Doveri degli alunni

I doveri degli alunni della Scuola Secondaria, sono indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti"

Tutti gli allievi, comunque :

sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

devono rispettare le regole della convivenza democratica;

devono rispettare le opinioni altrui, le diversità di razza, religione e cultura, evitando ogni atteggiamento discriminatorio;

devono rispettare le proprietà altrui e quelle della comunità. I genitori si impegnano a rispondere personalmente di eventuali danni causati a persone o cose (Patto di corresponsabilità);

sono tenuti ad un rigoroso rispetto degli ambienti e delle suppellettili

scolastiche, nonché delle attrezzature e del materiale didattico;

devono tenere un comportamento consono alla dignità dell'ambiente;

devono comportarsi in modo educato, usare un linguaggio corretto, un abbigliamento adeguato all'ambiente in cui si trovano (grembiule, "uniforme scolastica"), essere rispettosi degli altri, delle cose e dei locali scolastici, evitare ogni tipo di atteggiamento violento o pericoloso e provocatorio (forme di bullismo);

sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;

sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza di seguito indicate:

nei locali scolastici sono proibiti i giochi violenti, le corse, i giochi con il pallone e con quanto altro lo sostituisca, non organizzati in spazi idonei;

è proibito introdurre nei locali scolastici materiali pericolosi, corpi contundenti o strumenti da taglio;

l'ingresso e l'uscita dai locali scolastici deve avvenire in modo ordinato, evitando atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri;

è proibito uscire dalla scuola dopo l'inizio della lezione e prima del loro termine, se non per serie e motivate ragioni;

evitare di correre, specie sulle scale;

è proibito sostare all'interno di qualsiasi spazio (aperto o chiuso) di pertinenza dell'istituto al di fuori dell'orario scolastico; in caso contrario la scuola non risponde di qualsiasi possibile danno provocato a persone o cose

i telefoni cellulari nei locali scolastici devono, in ogni momento, essere spenti. In caso di urgenza, previa autorizzazione di un docente, si può utilizzare il telefono della scuola. Ai trasgressori verrà sequestrato l'apparecchio e riconsegnato solo al genitore. (in ottemperanza al DPR 249/1998, DPR 235/207) e Direttiva Ministeriale 15.03.2007. Tuttavia, per lo svolgimento di attività didattiche collaborative ed innovative è possibile prevedere, previa autorizzazione del docente, l'uso di smartphone o altri dispositivi.

devono lasciare ogni locale della scuola in perfetto ordine ;

possono accedere (per gli allievi della secondaria) ai servizi igienici, di norma uno per volta, previa autorizzazione del docente, dalle ore 10,10 alle ore 13,10. Di norma il permesso per i servizi igienici, fatte salve le urgenze, è consentito non più di due volte durante la normale giornata scolastica

sono tenuti ad eseguire con impegno e responsabilità le esercitazioni previste dalle procedure per la sicurezza;

sono tenuti, in caso di pericolo, a seguire le procedure del piano di emergenza.

Art.1.5 a - Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Nei confronti dell'alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato sono disposti, a seconda dei casi:

- a) interventi di richiamo;
- b) sanzioni.

Per entrambe le tipologie l'alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l'esposizione delle proprie ragioni.

Specifica dei tipi di richiamo e dei relativi soggetti competenti.

TIPO DI INTERVENTO	SOGGETTO COMPETENTE
Rimprovero verbale	docente
Nota di comunicazione alla famiglia	docente
Annotazione sui documenti scolastici della classe	docente
Richiesta di colloquio del docente col genitore affidatario.	Coordinatore – Dirigente scolastico
Lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari	Coordinatore- Dirigente scolastico .

Specifica delle sanzioni e dei soggetti competenti:

SANZIONE	SOGETTO COMPETENTE
(I) Verbalizzazione da parte del consiglio di classe, eventualmente accompagnata dalla richiesta di colloquio di un docente in rappresentanza del consiglio con i genitori / affidatari	Consiglio di classe
(II) Allontanamento dalla comunità scolastica inferiore a quindici giorni.	Consiglio di classe.
(III) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni.	Consiglio di classe sentito il parere dell'organo di garanzia
(IV) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ed esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.	Consiglio di classe sentito il parere dell'organo di garanzia
* Tre note, vidimate dal DS e per decisione del Consiglio di Classe, comportano la sospensione (comunque inferiore ai 15 giorni) dalle lezioni. Il periodo di allontanamento sarà stabilito dal consiglio di classe. Tre sospensioni determinano l'attribuzione di un giudizio di insufficienza in condotta.	Consiglio di classe.

In caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo collegiale che ha adottato il provvedimento, nomina un docente il quale, in conformità con il comma 8 dell'art. 4 del DPR

249/98, come modificato dal DPR 235/07, mantiene i rapporti con i genitori/affidatari e con i servizi sociali o socio-sanitari.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.

Art.1.5b - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato, accompagnato dai genitori, ha diritto a partecipare a tale momento.

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica.

Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa (solo se condiviso dalla famiglia).

L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle "colpe" e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia:

dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;

delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;

dei banconi di lavoro della aule laboratorio;

dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;

dei cortili esterni della scuola.

- semplici compiti esecutivi:

- a) biblioteca;
- b) segreteria.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Tutte le sanzioni disciplinari sopra riportate sono da applicare solo dopo che si sia realizzato da parte dei docenti una serie di richiami e ammonizioni verbali e sempre in presenza di comportamenti reiterati.

Art.1. 5c - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che per l'infrazione è stato richiesto un allontanamento superiore a giorni quindici, convoca l'organo di garanzia; è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Art. 1.5d - RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Pertanto:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al seguente punto;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
- le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall'interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti né l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art.1.7- Criteri per l'attribuzione del giudizio di comportamento (in attuazione della C.M. 10/10/2017)

La valutazione del comportamento, in seguito alla pubblicazione della C.M. del 10/10/2017 contenente indicazioni per le scuole sui contenuti del decreto attuativo della legge 107, sarà espressa d'ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l'ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale..

La valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico e terrà conto dei seguenti indicatori: Frequenza, comportamento,rispetto delle regole, attenzione, impegno, collaborazione. Tale forma di valutazione consentirà di predisporre al meglio, d'ora in poi, sia da parte delle scuole che delle famiglie, le forme di accompagnamento necessarie per migliorare la vita scolastica e il processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.

Si ricorda che tutti gli allievi hanno l'obbligo di indossare l' "abbigliamento scolastico" (grembiule/ maglione blu, camicia bianca, jeans), come deliberato dagli Organi collegiali; il mancato rispetto di tale regola, segno di condivisione, di identità nonché di parità sociale, se reiterato ed annotato sul registro di classe può incidere negativamente sul giudizio di comportamento.

I criteri di valutazione del comportamento saranno riportati nel PTOF e/o suoi allegati. Art. 1.7 bis - Esclusione dai viaggi di istruzione

Atteggiamenti comportamentali non in linea con le norme scolastiche possono determinare, su delibera del Consiglio di classe, l'esclusione dai viaggi di istruzione.

<p>Esclusione dai viaggi d'istruzione di uno o più giorni</p> <p>E' costituita da una decisione assunta a livello di Consiglio di classe quando un alunno abbia già ricevuto 3 note disciplinari, vidimate dal DS ed abbia mantenuto, comunque, un atteggiamento scarsamente rispettoso delle regole scolastiche.</p> <p>La decisione sarà assunta a maggioranza assoluta del Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria e comunicata per iscritto alla famiglia.</p> <p>Il ragazzo sarà tenuto alla regolare frequenza in altra classe durante il periodo di effettuazione del viaggio d'Istruzione.</p> <p>Tale sanzione dovrà essere riportata sul registro di classe</p>	<p>Docente che propone la sanzione;</p> <p>Consiglio di classe, Dirigente scolastico in qualità di Presidente del Consiglio di classe.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8 Le assenze e la validazione dell'anno scolastico

art. 1 - **Calcolo della percentuale di assenze** - Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Ogni docente dovrà raffrontare le assenze di ciascuno studente con l'ammontare complessivo annuale delle lezioni previste per tale materia. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Ciascun docente effettuato il calcolo delle assenze relativo alla propria disciplina, dovrà fornire, prontamente, i dati al coordinatore di classe per la verifica complessiva del totale delle assenze.

Sono computate come ore di assenza:

- Le entrate alla seconda ora di lezione;
- Le uscite in anticipo;
- L'astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa (scioperi degli studenti ecc.);
- La non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate visite di istruzione, convegni.

Pertanto, quando nella norma si parla di *"frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*, si deve intendere che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali (strumento musicale) che rientrano nel curriculum individuale di ciascun studente. Quindi occorre calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Calcolo monte ore annuale del primo modulo per gli alunni che non seguono le lezioni di Strumento Musicale:

30 ore settimanali X 33 settimane = 990 ore annuali- calcolo dei $\frac{3}{4}$ di 990 = 742,5 ore (monte ore necessario per la validazione dell'anno scolastico)

Calcolo della soglia da non superare

Monte ore annuale 990h – monte ore necessario alla validazione dell'anno scolastico 742,5h = 247,5 ore
Calcolo in giorni : 247,5h diviso 6 h (Media oraria giornaliera)= 41 giorni (fatte salve le deroghe)

Calcolo monte ore annuale del secondo modulo:

31 ore settimanali x 33 settimane = 1023 ore annuali- calcolo dei $\frac{3}{4}$ di 1023 = 767,25 ore totali necessarie per la validazione dell'anno scolastico

Calcolo della soglia da non superare

Monte ore annuale 1056h - monte ore necessario alla validazione dell'a.s.765= 255 ore, fatte salve le deroghe

Art.2: Programmi di apprendimento personalizzati.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 D.P.R. 122/2009).

Art.3: - Il **superamento del limite del 25%** di assenze in una disciplina, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi degli artt. 4 e 5, comporta per gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato, mentre per gli studenti delle altre classi potrà comportare la non ammissione alla classe successiva.

Art.4:-**Tipologie di assenza ammesse alla deroga.**
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate.
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia a mezzo ricettario) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); si precisa che tutte le assenze imputabili a motivi di salute (vaccinazione etc) possono essere giustificate con certificato medico rientrando, in tal modo, nelle deroghe.
- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
- Motivazioni religiose se adeguatamente documentate.
- Uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%);
- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PtOF, progetti PON, visite guidate, viaggi d'istruzione, conferenze, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola Primaria, ecc...);

Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

N.B. I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe.

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Capo 4. Diritti degli alunni e delle famiglie

Art. 1.9 - Diritti degli alunni

(...) Gli alunni all'interno dell'Istituto Scolastico e durante tutte le attività organizzate a cui prendono parte hanno i seguenti diritti:

- hanno il diritto ad una formazione culturale completa e qualificata che rispetti e valorizzi l'identità e la specificità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee;
- hanno diritto ad un ambiente sereno, rispettoso della loro personalità, ricco di stimoli emotivi, relazionali e culturali, capace di sviluppare la curiosità verso il sapere, l'impegno personale e il piacere di conoscere, scoprire, operare cambiamenti;
- hanno diritto nel passaggio da un ordine all'altro di scuola di trovare un ambiente che rispetti la continuità educativa, didattica e metodologica;
- hanno diritto al rispetto delle loro idee e opinioni che devono comunque essere sempre il punto di partenza per qualsiasi intervento educativo;
- hanno diritto alla informazione rispetto alle decisioni e alle norme che regolano la vita dell'Istituto;
- hanno diritto ad un orario e a dei carichi lavorativi rispettosi della loro età e dei ritmi di apprendimento di ognuno;
- gli alunni hanno diritto a fruire di tutte quelle opportunità formative che la scuola mette in atto: una fase di accoglienza, rinforzo consolidamento delle abilità e conoscenze pregresse, verifica delle conoscenze e abilità, percorsi personalizzati all'interno delle opportunità formative organizzate dalla scuola, di una valutazione formativa che rilevi le competenze acquisite

Gli alunni hanno, inoltre, diritto a quanto segue.

- La valutazione , in itinere o sommativa, deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti; gli alunni hanno, altresì, diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei voti espressi.
- Gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritto-grafici devono essere comunicate agli alunni entro tempi brevi.
- La valutazione deve promuovere l'autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e dei propri fabbisogni.
- Interventi di orientamento e, per gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I e di II grado, un consiglio orientativo individualizzato, non vincolante.
- Tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati.
- La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato sarà deliberata solo quando sia riconosciuta con certezza la non sussistenza di nuclei o elementi su cui fondare il passaggio alla classe o al corso di studi successivo.
- Gli organi collegiali impegnati nella valutazione formale terranno conto anche di fattori quali l'età dell'alunno, le condizioni socio-ambientali, particolari condizioni psico-fisiche etc.

Art.1.10 – Diritti delle famiglie

I genitori sono liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle assemblee dei genitori, nelle riunioni del consiglio di interclasse, nei consigli di classe o nei colloqui individuali, pur nel sempre doveroso rispetto delle regole della scuola. I docenti potranno a loro volta, in contraddittorio, motivare le loro scelte educative.

I genitori singolarmente o come rappresentanti degli organi collegiali, hanno diritto di chiedere un colloquio con il Dirigente Scolastico per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale colloquio avverrà dietro appuntamento che dovrà essere concesso, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

I genitori hanno diritto di conoscere il progetto educativo della classe, e hanno diritto ad essere informati sull'andamento delle attività didattiche durante l'anno scolastico. Questa informazione potrà essere fornita dai docenti nei consigli di interclasse, classe ai rappresentanti dei genitori e a tutti i genitori nelle Assemblee previste nel corso dell'anno scolastico.

Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico dei figli. I docenti hanno l'obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità.

Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la conseguente valutazione. A tale scopo sono attivate tutte le forme di comunicazione previste.

Art. 1.11 - Patto educativo di corresponsabilità

In applicazione dell'art. 3 del DPR 235/07, la scuola predispone il "Patto educativo di corresponsabilità" che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo ed al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d'istituto e del regolamento dello statuto dello studente.

Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore all'atto dell'inoltro della domanda d'iscrizione alla scuola primaria e secondaria di I grado; la firma della domanda d'iscrizione implica la sottoscrizione del patto.

Il Patto viene illustrato ai genitori nell'ambito delle assemblee convocate per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d'istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dai singoli genitori. (In allegato)

